Dalle ciclovie europee al biciplan

Arch. Raffaele Di Marcello PROVINCIA DI TERAMO

























nell'ambito del progetto

in collaborazione con





















GIUNTA REGIONALE

	,		3					*	
Negli uffici de	lla Regione	Abruzzo,	si è	riunita	la	Giunta	Regionale	presieduta	dal
Sig. Presidente		DOTT	MAI	RCO	M	ARSLI	.1.0		
on l'intervento d	ei componenti:					P	Α		
	1. IMPRUDENTE Emanuele					\boxtimes			
	2. CAMPITELLI Nicola					X			
	3. FEBBO Mauro					\times			
	4. FIORETTI Piero					X			
	5. LIRIS Guido Quintino					X			
	6. VERI N	icoletta	200	4		X			
volge le funzion		Danie	In Vale	enza					

OGGETTO

Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni: Marche, del Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise e Puglia per la "Progettazione e la realizzazione della Ciclovia turistica "ADRIATICA".













LEGGE 28 giugno 1991, n. 208

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

Art. 2

(omissis)

- I comuni di cui al presente comma, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e tenuto conto di quanto previsto nei piani urbani del traffico, adottano per il 1992 e il 1993 un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione ed il completamento di <u>itinerari ciclabili o pedonali, comunali o intercomunali</u>, privilegiando le realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri storici dal traffico veicolare a motore e <u>l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo.</u>
- 2. Il programma dovrà descrivere gli itinerari che si intendono realizzare e indicare la localizzazione ed il tracciato planialtimetrico dei percorsi, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati e le rampe di raccordo, le opere di protezione e gli impianti di illuminazione atti a garantire la sicurezza dell'accesso e dell'utilizzazione del percorso, (omissis)



LEGGE 19 ottobre 1998, n. 366 Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.

Art. 2.

- 1. Alle regioni è affidato il compito di redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a redigere il piano sulla base dei progetti presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle province, con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni. I progetti sono predisposti nel quadro di programmi pluriennali elaborati dai predetti enti, che pongono come priorità i collegamenti con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture sociosanitarie, con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto e turistiche.
- 2. Le regioni approvano i piani di cui al comma 1, contestualmente disponendo in merito alla ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui all'articolo 3.



Art. 1 (Finalità)

- 1. La Regione Abruzzo redige il <u>Piano regionale della mobilità ciclistica, tenendo conto delle indicazioni del Piano paesaggistico regionale, della legge 28 giugno 1991, n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane) e della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), allo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, obiettivi di intermodalità e di migliore fruizione del territorio e di garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano.</u>
- 2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:
- a) la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali;
- b) la realizzazione degli interventi finalizzati alla <u>coesistenza dell'utenza motorizzata e non</u> <u>motorizzata attraverso politiche di moderazione del traffico.</u>



Art. 4 (Piani di Province e Comuni)

- 1. Le Province redigono piani strategici per la mobilità ciclistica, tenuto conto del Piano regionale della mobilità ciclistica, ove vigente. I piani provinciali programmano gli interventi a livello sovracomunale, sono approvati con le stesse procedure del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e fanno parte integrante di quest'ultimo.
- 2. I piani provinciali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, qual i i centri scolastici, i centri commerciali, i distretti e le zone industriali ed il sistema della mobilità pubblica.
- 3. Gli obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono quelli indicati all'articolo 2, comma 3.*



*Articolo 2, comma 3.

- 3. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono:
- a) creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva;
- b) creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonabili attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una rete di punti di ristoro;
- c) creazione in ambiente rurale e montano di percorsi dedicati e strutture di supporto.



Art. 4 (Piani di Province e Comuni)

- 4. I Comuni redigono piani strategici per la mobilità ciclistica, tenuto conto del piano regionale e del piano provinciale della mobilità ciclistica, ove vigenti. I piani comunali programmano gli interventi a livello locale e sono approvati tenuto conto delle disposizioni della normativa statale e regionale.
- 5. <u>I piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale</u>, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico di livello locale, quali il sistema scolastico, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica e, in generale, gli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.
- 6. Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana sono:
- a) l'incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone la messa in rete;
- b) la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione;
- c) <u>la connessione con il sistema della mobilità collettiva.</u>



Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di cui all'articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con il piano straordinario della mobilità turistica, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie turistiche.



Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Art. 3 Piano generale della mobilità ciclistica

1. In vista degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano generale della mobilità ciclistica. Il Piano di cui al precedente periodo costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica



Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Art. 3 Piano generale della mobilità ciclistica

1. In vista degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano generale della mobilità ciclistica. Il Piano di cui al precedente periodo costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica



Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Art. 4 Rete ciclabile nazionale «Bicitalia»

1. La Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo». Essa e' composta dalle ciclovie di interesse nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. Le infrastrutture della Rete ciclabile nazionale costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.

(omissis)

4. Le regioni provvedono, sentiti gli enti locali interessati, a predisporre i progetti necessari alla realizzazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» entro dodici mesi dall'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica. (omissis)



Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Art. 5 Piani regionali della mobilità ciclistica

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, predispongono e approvano con cadenza triennale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti e della logistica e con il Piano nazionale della mobilità ciclistica, il piano regionale della mobilità ciclistica. Il piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale e per conseguire le altre finalità della presente legge.



Art. 5 Piani regionali della mobilità ciclistica

- 2. Il piano regionale della mobilità ciclistica disciplina l'intero sistema ciclabile regionale ed e' redatto sulla base dei piani urbani della mobilita' sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle citta' metropolitane, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia». Il piano regionale della mobilita' ciclistica definisce:
 - a) la rete ciclabile regionale, che è individuata in coerenza con la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» ed è caratterizzata dall'integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali regionali a supporto delle altre modalità di trasporto;
 - b) la puntuale individuazione delle ciclovie che ricadono nel territorio regionale incluse nella Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e le eventuali proposte di integrazione o modifica della suddetta Rete «Bicitalia»;
 - c) nell'ambito della rete di cui alla lettera a), gli itinerari nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e alla fruizione di sentieri di campagna, delle aree circostanti, dei laghi e dei corsi d'acqua nonchè dei parchi, delle riserve naturali e delle altre zone di interesse naturalistico comprese nel territorio regionale;



Art. 5 Piani regionali della mobilità ciclistica

- d) il sistema di <u>interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto</u>, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di livello provinciale, regionale e nazionale;
 - e) il <u>sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, e i servizi per i ciclisti, con</u> <u>particolare attenzione ai percorsi extraurbani</u>;
 - f) gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane, delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, nonché gli interventi necessari a favorire l'uso della bicicletta nelle aree urbane;
 - g) la procedura di recepimento degli indirizzi di cui alla lettera f) negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici;
 - h) l'eventuale realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta e del trasporto integrato tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico.



Art. 6 Biciplan

1. I comuni non facenti parte di città metropolitane e le città metropolitane predispongono e adottano, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, <u>i piani urbani della mobilità ciclistica, denominati «biciplan», quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessari a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. I biciplan sono pubblicati in formato di tipo aperto nei siti internet istituzionali dei rispettivi enti.</u>



2. I biciplan definiscono:

- a) la rete degli itinerari ciclabili prioritari o delle ciclovie del territorio comunale destinata all'attraversamento e al collegamento tra le parti della città lungo le principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonché gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture;
- b) la rete secondaria dei percorsi ciclabili all'interno dei quartieri e dei centri abitati;
- c) la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a connettere le aree verdi e i parchi della città, le aree rurali e le aste fluviali del territorio comunale e le stesse con le reti di cui alle lettere a) e b);
- d) gli interventi volti alla realizzazione delle reti di cui alle lettere a) e c) in coerenza con le previsioni dei piani di settore sovraordinati;
- e) il raccordo tra le reti e gli interventi definiti nelle lettere precedenti e le zone a priorità ciclabile, le isole ambientali, le strade 30, le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico limitato;



- f) gli interventi che possono essere realizzati sui principali nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, sui punti della rete stradale più pericolosi per i pedoni e i ciclisti e sui punti di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali;
- g) gli obiettivi da conseguire nel territorio del comune o della città metropolitana, nel triennio di riferimento, relativamente all'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, alla sicurezza della mobilità ciclistica e alla ripartizione modale;
- h) eventuali azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;
- i) gli interventi finalizzati a favorire l'integrazione della mobilita' ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, regionale e nazionale;



- I) le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti;
- m) le azioni finalizzate a contrastare il furto delle biciclette;
- n) eventuali azioni utili a estendere gli spazi destinati alla sosta delle biciclette prioritariamente in prossimità degli edifici scolastici e di quelli adibiti a pubbliche funzioni nonché in prossimità dei principali nodi di interscambio modale e a diffondere l'utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (bike-sharing);
- o) le tipologie di servizi di trasporto di merci o persone che possono essere effettuati con velocipedi e biciclette;
- p) eventuali attività di promozione e di educazione alla mobilita' sostenibile;
- q) il programma finanziario triennale di attuazione degli interventi definiti dal piano stesso nel rispetto del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.




Art. 7 Disposizioni particolari per le citta' metropolitane e per le province

- 1. Le città metropolitane e le province adottano le misure necessarie per garantire un'idonea attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.
- 2. Le città metropolitane e le province, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, definiscono gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 5 e con i piani di cui al comma 1 dell'articolo 6. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente comma sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ente.
- 3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio di competenza, in attuazione e a integrazione della rete di livello regionale e in corrispondenza con le reti individuate nei biciplan.



REGIONE Piano Regionale Mobilità Ciclistica PROVINCE Piani Strategici Mobilità Ciclistica all' interno del PTCP COMUNI Piani Strategici Mobilità Ciclistica





STATO DELL'ARTE



GIUNTA REGIONALE

	Sedut	Seduta del - 9 FEB, 2018							Deliberazione N. 7.1					
	L'ann	o		il giorn	o				del mese	e di :9	FE	B. 2018		
negli	uffici	della	Regione	Abruzzo,	si	è riunita	la G	iunta	Regionale	presieduta	dal	Presidente		
Sig				LUC	CANG	O DIALE	ONEO							
con l'	interven	to dei d	componen		IAN	DUALFO	JNSU							
	1. DI MATTEO						6.	6. PAOLUCCI						
	2.	L	OLLI				7.		PEPE					
	3.	G	EROSO	LIMO			8.							
	4.						9.		SCLOCCO)				
	5.						10).						
	Svolg	e le fur	nzioni di S	egretario	Fe	brizio Bei	nardini							

OGGETTO

Abruzzo 2014-2020 Priorità strategica del Cicloturismo. Approvazione documento strategico di indirizzi della mobilità ciclabile regionale.











Regione Abruzzo_Università degli Studi G.d'Annunzio_Dipartimento di Architettura di Pescara









CR01 Ciclovia adriatica

La ciclovia CR01 è un corridoio di livello nazionale (B06); corre per circa 130 km lungo il litorale adriatico attraversando il contesto C1_costiero. Il tracciato, in parte già realizzato o in corso di realizzazione, rappresenta una rilevante opportunità per l'economia turistica di tipo balneare (nel tratto settentrionale nelle province di Teramo, Pescara e, in parte minima, di Chieti) e naturalistica (nel del tratto meridionale, della Costa dei trabocchi). Nei sistemi urbani più antropizzati, svolge una anche importante funzione trasportistica e di collegamento



CR06 _ Ciclovia dell'Alto Vomano e del Gran Sasso d'Italia


La ciclovia CR06 è un corridoio di livello regionale; il percorso si articola in due tratti: il primo – biforcuto e a valenta prevalentemente trasportistica -corrisponde alle vallate urbanizzate del Vomano (CR6a_ Ciclovia del medio e Basso Vomano) e del Tordino (CR6b_ Ciclovia di Teramo e della Val Tordino); il secondo – più a monte – si identifica con il percorso della Strada Maestra del Parco (Gran Sasso – Laga); un itinerario che percorre uno degli scenari naturali più severi e attrattivi d'Appennino.




CR07 Ciclovia transcollinare sub appenninica

La ciclovia CR07 è un corridoio di livello interregionale; il suo percorso, a prevalente valenza turistico-ricreativa, corre longitudinalmente (per oltre 236 km) ricalcando la strada transcollinare Piceno Aprutina che collega i principali sistemi urbani storici del sub-appennino adriatico (Teramo, Penne, Pianella, Chieti, Guardiagrele, Casoli, Atessa).




















Partendo dalla rete ferroviaria regionale...








Figura 8 - Rete ferroviaria regionale


... con una serie di analisi tematiche















Si è definita la rete dei principali percorsi ciclabili della provincia











Ciclovia del Vibrata (in corso di realizzazione)






Ciclovia del Tordino (studio di fattibilità)






Ciclovia del Vomano – primo tratto (studio di fattibilità)









Intersezione anello Teramo e Ciclovia Vomano/Tordino

La rete – nazionale, regionale, provinciale – deve implementarsi in ambito comunale, per tramite dei BICIPLAN, in modo che le direttrici ciclabili intercomunali riescano, realmente, ad avere un ruolo, oltre che TURISTICO, anche TRASPORTISTICO.

Nell'ambito provinciale teramano:

La Ciclovia Adriatica collega la CITTA' DIFFUSA COSTIERA, costituendo un sistema di trasporto, alternativo a quello motorizzato, complementare al trasporto ferroviario (TRENO+BICI)

La Ciclovia Adriatica attirerà, nei prossimi anni, un flusso considerevole di turisti, cicloturisti e non, e la possibilità di fruire in bicicletta i luoghi urbani attraversati aumenterà la sua efficacia in termini turistici.

La Ciclovia Adriatica può contare su un sistema portuale e ferroviario consolidato, e su attrezzature turistico – ricettive – balneari, già esistenti e pronte a supportare il cicloturista.

Le Ciclovie verso l'interno possono costituire – in particolare la Ciclovia del Tordino – un elemento alternativo alla mobilità motorizzata, in abbinamento al trasporto pubblico locale.

MANCA LA RETE CICLISTICA COMUNALE/INTERCOMUNALE E LE AZIONI PER FAVORIRE LA MOBILITA' CICLISTICA. MANCANO I BICIPLAN.









Organigramma del progetto Coordinamento tecnico-Capofila amministrativo **COMUNE DI TERAMO** AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI TERAMO Partner di SOCIETA' COMUNI CONSORZI **ASSOCIAZIONI PRIVATI PUBBLICHE** progetto **TUA Società** FLAG Unica FIAB Italia Onlus Costa Blu BIKE2LIKE Abruzzese di Giulianova Trasporto - Martinsicuro - Atri - Alba Adriatica - Mosciano - Giulianova Sant'Angelo - Roseto degli - Bellante Abruzzi - Castellalto - Pineto CReIAMO PA

CONTESTO DELL'INTERVENTO E SNODI

Linee di Intervento

Teramo(

Alba Adriatica

◆Roseto degli Abruzzi

- a) Infrastrutturale realizzazione di velostazioni;
- b) Mobilità buoni mobilità per studenti e lavoratori;
- c) Pedibus /Bicibus
- d) Disseminazione corsi di formazione



Azione A: Parte Infrastrutturale

VELOSTAZIONI





Realizzazione a cura del partner TUA di 11 velostazioni con le seguenti caratteristiche:

- a) Tipologia A con struttura metallica chiusa (100 posti bici);
- b) Tipologia B con struttura metallica aperta (40 posti bici);
- c) Tipologia C di tipo chiuso, ma all'interno di un fabbricato esistente (100 posti bici).







Azione B: Mobilità



La mobilità ciclabile è incentivata per mezzo dell'erogazione di "buoni mobilità" ciclista/studente/lavoratore pari a 25 centesimi per ogni chilometro percorso. I chilometri percorsi vengono rilevati elettronicamente attraverso apposito TAG installato in comodato gratuito sulla bike. Una APP collegata al TAG rileva i chilometri percorsi.










Azione C: Pedibus / Bicibus

Forma di trasporto scolastico per gli alunni delle elementari e medie che vengono accompagnati a piedi o in bicicletta a scuola con le stesse modalità (percorsi, fermate) dello scuolabus.









Azione D:Disseminazione



- popolazione assemblee pubbliche con amministratori alla presenza di esperti e facilitatori;
- b) corsi di formazione per tecnici comunali e dipendenti dei poli scolastici per mobility manager;
- 30 eventi sul territorio per sensibilizzare l'utilizzo della bicicletta.









Azioni non coordinate in una visione generale del tema mobilità ciclistica rischiano di non avere piena efficacia.

E' indispensabile pianificare, in ambito comunale, e dove necessario intercomunale, le azioni e le politiche per la mobilità ciclistica, integrandole con le pianificazioni urbanistiche, ambientali, trasportistiche, sociali, turistiche, ecc.

Il futuro va in questa direzione. Noi siamo pronti ad affrontare la sfida?



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!!

